



Oggetto: Procedure di riscossione delle quote sindacali da parte delle OO.SS. in ambito militare, mediante delega di pagamento/cessione del credito da parte del dipendente.

Al Ministro della Difesa
Dott. Elisabetta Trenta
Palazzo Baracchini
Via XX Settembre 8 - Roma

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Giovanni Tria
Via XX Settembre 97 - Roma

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Roma

e, per conoscenza:

Al Capo di Stato Maggiore della Difesa
Via XX Settembre n.11- Roma

Al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania n. 45 - Roma

Al Comandante Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile n. 51 - Roma

Al Capo di Stato Maggiore Esercito
Via XX Settembre n. 123/a – Roma

Al Capo di Stato Maggiore della Marina
Piazza della marina 4 - Roma

Come è noto, le scriventi OO.SS. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 120/2018 sono state preventivamente autorizzate dai Ministri di riferimento a costituirsi e ad operare a tutela dei propri iscritti in servizio ed in ausiliaria.

A distanza di circa nove mesi dall'emissione della citata sentenza rileviamo che ancora non si rinviene alcuna disposizione di dettaglio volta a delineare le procedure inerenti il tesseramento del personale che volontariamente è intenzionato ad affiliarsi e la possibilità di operare, a cura delle Amministrazioni, la trattenuta della relativa quota.

In special modo, ci riferiamo alla possibilità di riscossione da parte delle Amministrazioni della quota autonomamente stabilita dagli organismi statutari delle singole OO.SS., mediante trattenuta stipendiale.

Avendo già assunto, o assumendo a breve, con la costituzione formale da parte di coloro che già sono autorizzate, impegni giuridici e finanziari inerenti la costituzione, lo sviluppo ed il mantenimento delle rispettive strutture, le scriventi OO.SS. hanno iniziato o inizieranno, a breve, con procedure dirette e diversificate, le operazioni di tesseramento di coloro che hanno mostrato interesse al nostro operato.

Al riguardo, pertanto, riteniamo necessario che siano definite e codificate tempestivamente, da parte di Codeste Autorità, le procedure più idonee, agevoli e proficue per questo processo di innovazione democratica, finalizzate alla riscossione delle quote sindacali da parte delle OO.SS. nei confronti dei singoli iscritti, **mediante la trattenuta in busta paga** da parte delle singole Amministrazioni di appartenenza.

Giova rammentare, al riguardo, che l'abrogazione referendaria dell'articolo 26, comma 2, della Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori" non ha comportato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali, a mezzo trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo esclusivamente venuto meno un obbligo legale precedentemente sancito.

Lo stesso referendum, peraltro, ha rimandato alla contrattazione collettiva di comparto la possibilità di poter stabilire l'eventuale onere per il datore di lavoro di dover provvedere alla trattenuta in argomento.

Orbene, per quanto concerne il comparto difesa e sicurezza tale incombenza è stata recepita dall'art. 34 del D.P.R. 164/2002 rubricato: "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003".

La giurisprudenza, ormai consolidata, inoltre, ha ritenuto che i lavoratori sia pubblici, sia privati, nell'ambito della loro autonomia, possano provvedere al

versamento della quota sindacale mediante la cosiddetta “cessione del credito”, ai sensi dell’art 1260 del Codice Civile, in favore delle organizzazioni sindacali, seppur non rappresentative, **tramite trattenuta in busta paga**, a cura e con oneri del datore di lavoro, a prescindere dal consenso di quest’ultimo.

La Corte di Cassazione, peraltro, con la sentenza n. 5321 del 2 marzo 2017, ha recentemente affermato, in via definitiva, che le trattenute dallo stipendio dei contributi da destinare alle Organizzazioni sindacali seguono lo schema della cessione del credito (art. 1260 c.c.) e non quello della delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) che, come noto, richiede il consenso del delegato, ovvero del datore di lavoro.

Inoltre, si ritiene che in questa fase transitoria, in attesa dell’emanazione della specifica legge che dovrà definire compiutamente l’agibilità sindacale, debbano essere necessariamente concordate con l’autorità politica, seppur in via amministrativa, un numero di ore annuali durante le quali svolgere riunioni con il personale per illustrare le proprie linee programmatiche, la facoltà di rendere percorribile il dialogo fra i comandanti ai vari livelli ed i rappresentanti dei militari iscritti alle OO. SS. riconosciute, nonché la messa a disposizione di spazi e locali gratuiti da parte dell’Amministrazione di appartenenza per collocare le sedi territoriali delle OO.SS. che ne facciano richiesta.

E’ del tutto, pacifico, infatti, che un proficuo processo di sindacalizzazione risieda soprattutto nella qualità delle relazioni sindacali che si istaurano tra le OO.SS. e le Amministrazioni di riferimento, ma soprattutto nel modo con il quale verrà agevolato questo percorso.

In attesa di un cortese cenno di riscontro utile a definire quale procedura di trattenuta stipendiale agevolativa vorranno far adottare codeste autorità, in merito alle quote sindacali ed a conoscere le decisioni che vorranno assumere rispetto alle necessarie esigenze di funzionamento prospettate, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Roma 13 marzo 2019

SINAFI - Sindacato Nazionale Finanziari

SIM - Carabinieri

Libera Rappresentanza

SIM Marina